

Ill.mo Signor

Presidente della Corte di Appello di Perugia

Dott. Mario Vincenzo D'Aprile

A mezzo pec

e p.c.

Dott.ssa Roberta Antonelli

Dirigente UNEP Corte di Appello di Perugia

A mezzo pec

Illustrissimo Presidente Mario Vincenzo D'Aprile,

come già anticipato informalmente sia a Lei che alla Dirigente UNEP dr.ssa Antonelli, Le rappresento - con lo spirito di leale e fattiva collaborazione istituzionale che ha sempre caratterizzato il rapporto tra Corte d'Appello, UNEP e Ordine - come successivamente all'11.05.2020, ovvero dopo l'avvio della c.d. "fase 2" dell'emergenza epidemiologica Covid-19, alcuni iscritti si siano rivolti a questo Consiglio per segnalare un apparente disservizio venutosi a creare subito dopo il c.d. lockdown.

In particolare, è stata riferita a questo Consiglio la mancata restituzione di somme (spesso irrisorie) risultate in eccesso rispetto all'anticipazione spese effettuata per il compimento di atti esecutivi richiesti prima del 9 marzo 2020, sulla base del disposto di cui all'art. 197, comma 3, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, secondo cui: *"Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese"*.

Analogha problematica si sarebbe verificata anche in relazione alla restituzione delle somme, questa volta integrali (di importi, comunque, sempre molto contenuti), versate per atti esecutivi che non erano stati potuti eseguire proprio in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Le ragioni della mancata restituzione troverebbero fondamento nella tardiva richiesta presso gli Uffici NEP da parte dei Collegi, avvenuta subito dopo l'avvio della fase 2, stante il decorso del termine di 30 giorni previsto dal comma 3 del citato art.197 D.P.R. n.115/2002, ritenuto non processuale e, quindi, non assoggettato alla sospensione disposta dall'art. 83 d.l. 17.3.2020, n. 18.

Esaminata la questione, il Consiglio ritiene però non condivisibile tale interpretazione.

Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti - 06121 Perugia - Tel. 075/5724254 - Fax 075/5730788

Ordine degli Avvocati di Perugia

Esaminata la questione, il Consiglio ritiene però non condivisibile tale interpretazione.

Ed invero, vi è stato blocco totale degli spostamenti geografici imposto dai vari dpcm succedutisi nel tempo al fine di contenere l'epidemia, il quale non solo impediva il varco del territorio comunale ma, addirittura, impediva gli spostamenti all'interno di detto territorio se non per "comprovate esigenze lavorative" (cfr. decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 e 9 marzo 2020).

In perfetta aderenza alla legislazione emergenziale, lo stesso Presidente della Corte d'Appello di Perugia con propri decreti prot. n.2088/2020 dell'11.3.2020, prot. n. 2107/2020 dell'11.3.2020, prot. n. 2321/2020 del 21.3.2020 e prot. n. 2653/2020 del 14.4.2020 ha disposto che: a) l'accesso presso gli Uffici N.E.P. doveva ritenersi consentito nei soli casi "urgenti" e per "attività indifferibili"; b) "il personale dell'UNEP di Perugia è autorizzato a rinviare a data ravvicinata gli atti di esecuzione di sfratto, pignoramento e gli altri atti di esecuzione. Da tali misure, è derivato un'ulteriore restrizione delle possibilità di accesso degli Avvocati all'UNEP a soli limitatissimi casi di urgenza ed indifferibilità.

In questo quadro, caratterizzato dalla evidente impossibilità di regolare funzionamento dell'UNEP di Perugia giustificato dalla copiosa mole di legislazione d'urgenza emanata per fronteggiare la pandemia, ad avviso del Consiglio, avrebbero potuto e dovuto trovare applicazione alternativamente le seguenti soluzioni interpretative.

A) Considerata la "Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari" prevista dal D.Lgs. 9.4.1948, n. 437, secondo cui: "Art. 1 - Qualora gli Uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli Uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti Uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato il provvedimento di cui all'articolo seguente" e "Art. 2 - L'eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale", dato il sostanziale blocco della giustizia sino alla data del 11.5.2020, il termine di 30 gg. fissato dall'art.197, comma 3, D.P.R. n.115/2002 avrebbe dovuto ritenersi decorrente a far data dal giorno successivo e, quindi, con scadenza 10.06.2020.

B) Qualificata la relazione che intercede tra il soggetto richiedente il rimborso e l'Ufficiale Giudiziario - inteso quale dipendente pubblico con funzioni di ausiliare dell'ordine giudiziario ex art.1 D.P.R. 15.12.1959, n. 1229 -in termini di procedimento amministrativo, assoggettare lo stesso al regime di "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" fino alla data del 15.5.2020 così come disposto dall'art. 103, comma 1, d.l. 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24.4.2020, n. 27, e ss.mm.

Da ultimo, per quanto questo possa valere, si segnala come in altri Uffici NEP risulterebbe aver trovato una diversa applicazione la decorrenza del termine ex art. 197, co. 3, T.U. 115/2002

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine di Perugia, nella seduta consiliare di ieri, ha deliberato di sottoporre alla Sua cortese attenzione la questione segnalata dagli iscritti affinché possa essere eventualmente riesaminata tenuto anche conto delle osservazioni sopra svolte.

Perugia, 12 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Avv. Stefano Tentori Montalto

Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti - 06121 Perugia - Tel. 075/5724254 - Fax 075/5730788